

## INFORMAZIONI CIOFS E CNOS/SCUOLA

47/2020

A cura di d. Bruno Bordignon

**1010/20 Docente viene sospeso perché impartisce lezioni private ai propri alunni, sanzione corretta? Ecco cosa hanno detto i giudici**

di *Laura Biarella*

Per la Cassazione è illegittima la sanzione della sospensione di un giorno dall'insegnamento, comminata in capo alla docente che ha impartito lezioni private ai propri alunni, poiché il massimo applicabile consiste nella censura.

### **L'illegittimità della sospensione dall'insegnamento**

La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Ordinanza 2 dicembre 2020, n. 27581), ha rigetto il ricorso del Miur contro la pronuncia della Corte d'appello che, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale, aveva dichiarato illegittima la "sospensione" disciplinare di un giorno dall'insegnamento, inflitta ad una docente, alla quale era stato contestato di aver chiesto ad una delle proprie alunne di smentire, col dirigente scolastico, la circostanza di tenere lezioni private ad alunni della scuola ove la stessa prestava servizio. La stessa Corte territoriale aveva, invece, confermato la sentenza del Tribunale in merito alla legittimità della "censura", inflitta in relazione alla contestazione di aver tenuto lezioni private nei confronti di alunni della propria scuola. Relativamente alla sanzione della "sospensione", la Corte d'appello aveva ritenuto che, considerata la sua maggiore gravità rispetto alla "censura" e all' "avvertimento scritto", in difetto di attribuzione in capo al dirigente scolastico, l'organo competente a esercitare il potere disciplinare fosse l'Ufficio Procedimenti Disciplinari istituito presso la sede scolastica regionale.

### **La sanzione della "sospensione" non spetta al DS**

In particolare, a proposito del personale scolastico, il D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, va interpretato alla luce del D. Lgs. n. 297 del 1994, art. 492, che, prevedendo che la durata minima della sospensione dall'insegnamento possa raggiungere i trenta giorni, fa sì che una sospensione anche di un solo giorno non possa annoverarsi fra le sanzioni cd. "minori", affidate al potere disciplinare del dirigente scolastico.

### **No alla sospensione: ma allora censura o avvertimento scritto?**

Nel ricorso incidentale, ugualmente rigettato dalla Cassazione, la docente ha lamentato che la sentenza d'appello, violando il criterio di proporzionalità della sanzione, avesse affermato la legittimità della censura, senza aver valutato né il buon nome dell'insegnante, né considerato che si trattava di una prima violazione, e non abbia invece stabilito che, in relazione al comportamento contestato, la sanzione avrebbe dovuto semmai essere quella dell'avvertimento scritto. Secondo la Cassazione, al contrario di quanto sostenuto dall'insegnante, il giudice d'appello ha correttamente applicato il principio, affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui l'attribuzione della competenza al dirigente della struttura cui appartiene il dipendente, ovvero all'ufficio per i procedimenti disciplinari, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55 bis, si definisce esclusivamente sulla base delle sanzioni edittali massime stabilite per i fatti contestati e non sulla base della misura che la pubblica amministrazione possa prevedere di infliggere (Cass. n. 20845 del 2019). Il principio è stato ribadito con l'ordinanza della Cassazione n. 30226 del 2019, riferita ad un'ipotesi

sovrapponibile a quella oggetto del giudizio in esame, ove si è esplicitata la ratio che presiede all'invalidità della misura applicata in violazione delle regole di competenza interna (per essere stata la sanzione irrogata dal dirigente scolastico e responsabile della struttura in luogo dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari), come consistente nella minore garanzia di terzietà offerta al lavoratore, dovuta all'identificazione fra la figura di chi è preposto al dipendente e di chi lo giudica in sede amministrativa.

[Docente viene sospeso perché impartisce lezioni private ai propri alunni, sanzione corretta? Ecco cosa hanno detto i giudici - Orizzonte Scuola Notizie](#)